

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2010/3/UE DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 2010

che modifica gli allegati III e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

(4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

Articolo 1

Gli allegati III e VI della direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

sentito il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori,

Articolo 2

considerando quanto segue:

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 1° settembre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

(1) Nel suo parere del 15 aprile 2008 il comitato scientifico dei prodotti di consumo («CSPC»), sostituito dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori («CSSC») con la decisione 2008/721/CE della Commissione ⁽²⁾, ha concluso che l'Ethyl Lauroyl Arginate HCl è sicuro per il consumatore se utilizzato ad una concentrazione massima autorizzata dello 0,8 % nei saponi, negli shampoo antiforfora e nei deodoranti non-spray. Tale sostanza va pertanto inclusa nell'allegato III della direttiva 76/768/CEE.

Gli Stati membri applicano le disposizioni a decorrere dal 1° marzo 2011.

(2) Nello stesso parere il CSSC ha inoltre concluso che l'Ethyl Lauroyl Arginate HCl è sicuro per il consumatore se utilizzato ad una concentrazione massima autorizzata dello 0,4 % come conservante nei prodotti cosmetici. Il comitato ha tuttavia ritenuto che esso non sia da utilizzare nei prodotti per le labbra e nei prodotti per il cavo orale e negli spray a causa del rischio di irritazione delle mucose e delle vie respiratorie. Detta sostanza va pertanto inclusa con tali restrizioni nell'allegato VI della direttiva 76/768/CEE.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 76/768/CEE.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

⁽²⁾ GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

1. Nella tabella di cui all'allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE si aggiunge la seguente voce:

Numero d'ordine	Sostanza	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
«207	Ethyl Lauroyl Arginate HCl (INCI) (*) Idrocloruro di N ^α -dodecanoil-L-argininato di etile Numero CAS 60372-77-2 Numero CE 434-630-6	a) saponi b) shampoo anti-forfora c) deodoranti del tipo non-spray	0,8 %	Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve risultare chiaramente dalla presentazione del prodotto.	

(*) Per l'uso come conservante cfr. l'allegato VI, parte prima, numero d'ordine 58.»

2. Nella tabella di cui all'allegato VI, parte prima, della direttiva 76/768/CEE si aggiunge la seguente voce:

Numero d'ordine	Sostanza	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
«58	Ethyl Lauroyl Arginate HCl (INCI) (**) Idrocloruro di N ^α -dodecanoil-L-argininato di etile Numero CAS 60372-77-2 Numero CE. 434-630-6	0,4 %	Da non usarsi in prodotti per labbra, prodotti per il cavo orale e prodotti spray.	

(**) Per l'uso diverso da conservante cfr. l'allegato III, parte prima, numero d'ordine 207.»